

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 31

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

SALVATORE FRASCA

per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale
(concussione)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia
(MARTELLI)

il 3 settembre 1992

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 3 settembre 1992

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(*F.to* MARTELLI)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Castrovillari, 15 luglio 1992

Il sottoscritto Sostituto Procuratore della Repubblica chiede all'onorevole Presidente del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 313 del codice penale, l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore della Repubblica Frasca Salvatore nato a Cassano Jonio (CS) l'8/11/1928, imputato del delitto di concussione previsto e punito dall'articolo 317 del codice penale per avere, quale sindaco del comune di Cassano Jonio, abusando della sua veste e delle sue funzioni, costretto Campagna

Carlo nella sua qualità di legale rappresentante della «Sibari Camping s.r.l.», con sede in Cassano Jonio, a stipulare il 3 agosto 1988 una convenzione con la quale la società si impegnava a versare al comune di Cassano Jonio la somma di L. 50.000.000 «a titolo di contributo per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del depuratore comunale per il corrente anno» e si impegnava, in nome e per conto della Intersibari s.r.l., con sede in Cassano Jonio, ad eseguire n. 29 prescrizioni, richieste indebitamente dal Comune di Cassano Jonio il 15 giugno 1988 per l'accoglimento di una precedente domanda in sanatoria relativamente alle opere di urbanizzazione peraltro già collaudate il 28 agosto 1987, garantendo tale impegno attraverso una fideiussione di lire 300.000.000, costrizione attuata mediante la tappatura coattiva degli innesti della fognatura interna del Sibari Camping alla rete di pertinenza del Villaggio Marina di Sibari, effettuata a seguito di ordinanza sindacale n. 209 in data 2 agosto 1988, e mediante prospettazione della chiusura del camping, ordinanza revocata il 3 agosto 1988 e minaccia di chiusura del camping non più attuata, dopo la stipula della convenzione, in attuazione della quale vennero versate in acconto dalla società Sibari Camping L. 15.000.000.

Fatti accaduti in Cassano Jonio nell'anno 1988.

Gli elementi che giustificano la presente richiesta sono i seguenti.

In data 22 marzo 1989 il Giudice Istruttore del Tribunale Civile di Castrovillari trasmetteva a quest'Ufficio gli atti della causa civile n. 1/89 Sauve C/ Campagna-comune di Cassano Jonio ed in particolare:

a) atto di citazione di Sauve Marcello, legale rappresentante della «Intersibari s.r.l.» contro Campagna Carlo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della «Sibari Camping s.r.l.» nonché contro il comune di Cassano Jonio nella persona del sindaco pro-tempore Salvatore Frasca;

b) atto di citazione di Campagna Carlo in proprio e nella qualità di legale rappresentante della «Sibari Camping s.r.l.» contro il comune di Cassano Jonio nella

persona del sindaco pro-tempore Salvatore Frasca;

c) comparsa di costituzione e risposta per Campagna Carlo, contro la «Intersibari s.r.l.» nonchè contro il comune di Cassano Jonio.

Con l'atto di citazione *sub a)* il Sauve esponeva:

che le società Intersibari e Sibari Camping ed altri stipularono, in data 21 agosto 1975, convenzione di lottizzazione con il comune di Cassano Jonio relativamente al comprensorio denominato «Marina di Sibari»;

che, a seguito di controversie insorte tra il comune ed i lottizzanti, le parti decisero di addivenire, in data 11 febbraio 1985 ad un atto di transazione con il quale i lottizzanti si impegnavano al completamento delle opere di urbanizzazione, ad attuare l'ampliamento del depuratore comunale nonchè a rinunciare alla edificazione di mc 20.716 in relazione ai mc 50.712 ancora da costruire mentre il comune assumeva l'impegno di esaminare, rilasciandone conseguente concessione edilizia, i progetti relativi ai mc 30.000 ancora da edificare;

che i lottizzanti adempivano regolarmente e puntualmente agli impegni assunti;

che, in data 15 giugno 1988, il Sindaco del comune di Cassano Jonio comunicava ai lottizzanti di dover subordinare il rilascio delle concessioni edilizie relative agli edificandi mc 30.000 all'esecuzione di ulteriori lavori ed opere non contemplate nella convenzione originaria del 21 agosto 1975 nè nell'atto di transazione dell'11 febbraio 1985;

che, a seguito di tali eventi, esso Sauve veniva a conoscenza della convenzione stipulata, in data 3 agosto 1988, tra il comune di Cassano Jonio e l'avvocato Campagna Carlo «in rappresentanza della Intersibari s.r.l.» con la quale quest'ultima si impegnavo ad accettare integralmente le prescrizioni richieste dal comune entro e non oltre il 31 marzo 1989 versando all'amministrazione entro e non oltre il 10 agosto 1988, la somma di lire 300 milioni, a

mezzo di fideiussione bancaria, a titolo di cauzione per l'adempimento degli obblighi menzionati;

che al Campagna veniva contestata l'assoluta carenza di legittimazione a sottoscrivere tale convenzione in nome e per conto della «Intersibari s.r.l.»;

che il Campagna giustificava il proprio operato affermando di aver agito «in stato di necessità» al fine di ottenere la revoca dell'ordinanza emessa dal sindaco di Cassano Jonio in data 2 agosto 1988 con la quale veniva disposto che l'ufficio tecnico comunale provvedesse *ad horas* alla «tappatura coattiva degli innesti della fognatura interna della Sibari Camping alla rete fognaria di pertinenza del villaggio di Marina di Sibari»;

che lo stesso Campagna riferiva di aver dovuto sottoscrivere anche altro atto con il quale si impegnava a versare ulteriori somme a titolo di contributo per la gestione e manutenzione del depuratore comunale;

chiedeva, pertanto, l'attore che il Tribunale adito dichiarasse nulla la convenzione stipulata tra il comune di Cassano Jonio e Campagna Carlo in data 3 agosto 1988, non sussistendo per quest'ultimo la legittimazione a rappresentare la società Intersibari con conseguente declaratoria della carenza di qualsiasi diritto e/o titolo in capo al Comune di Cassano Jonio per agire nei confronti della Intersibari s.r.l. per il rispetto della convenzione precitata.

Con gli atti *sub b)* e *c)* Campagna Carlo in proprio e nella qualità di legale rappresentante della «Sibari Camping s.r.l.» esponeva:

che in data 30 luglio 1988 la predetta società riceveva da parte del sindaco di Cassano Jonio un telegramma del seguente tenore:

«Informato che codesto campeggio servendosi abusivamente del depuratore comunale di Sibari mediante immissione liquami rete fognante Villaggio Marina di Sibari creando grave pregiudizio buon funzionamento predetto depuratore et predetta rete diffidovi at fare uso summenzionate strutture precisando che in caso di

inosservanza presente diffida agirò in via coattiva»;

che il senso di tale comunicazione veniva inteso dalla destinataria come un richiamo al versamento dei canoni di gestione soprattutto in considerazione dell'avvenuto allacciamento al depuratore a norma dell'articolo 14 Legge n. 319 del 1976 nonchè dei pregressi atti intercorsi con il comune di Cassano Jonio;

che, pertanto, la «Sibari Camping s.r.l.» si affrettava a comunicare al Sindaco, con *fonogramma trasmesso in pari data*, di essere in regola con il pagamento dei canoni essendo intervenuto, appena tre giorni prima, accordo sulle modalità di pagamento con l'Associazione Utenti Marina di Sibari, alla quale era affidata la gestione del depuratore stesso ed unico soggetto, allo stato, legittimato a richiedere il versamento del contributo;

che ciononostante, e sul presupposto della assoluta irrilevanza di tali impegni, il Sindaco Frasca ordinava, con provvedimento n. 209 del 2 agosto 1988, «all'ufficio tecnico comunale di procedere *ad horas* alla tappatura coattiva degli innesti della fognatura interna del Sibari Camping alla rete fognaria di pertinenza del Villaggio di Sibari» adducendo che tale scarico creava «grave pregiudizio al buon funzionamento del predetto depuratore» e rilevando che a quella data «nulla» era «stato fatto per regolarizzare tale situazione»;

che l'ordinanza veniva eseguita la sera stessa ed, il mattino seguente, il Sindaco trasmetteva un fonogramma con il quale si diffidava la società, pena la chiusura del campeggio entro 24 ore, ad esibire immediatamente «certificazione attestante idoneità servizi igienico-sanitari» del camping;

che, in tale situazione, nello stesso giorno del 3 agosto 1988, esso Campagna stipulò con il sindaco di Cassano Jonio senatore Frasca una convenzione con la quale si impegnava a versare al predetto comune la somma di lire 50.000.000 a titolo di contributo per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del depuratore comunale nonchè un ulteriore atto con il quale si impegnava, in nome e per

conto della «Intersibari s.r.l.» ad eseguire n. 29 prescrizioni richieste dal comune il 15 giugno 1988 garantendo tale impegno attraverso una fideiussione bancaria di lire 300.000.000;

il Campagna chiedeva, pertanto, al Giudice civile l'annullamento di entrambi gli atti deducendo il vizio del consenso in quanto estorto con violenza ed allegando una dichiarazione a sua firma, datata 10 agosto 1988, depositata presso un notaio nel cui testo si legge testualmente:

Il sottoscritto Carlo Campagna, nato a Cosenza il 30 marzo 1935, residente in Sibari (CS) località Salicella, dichiara di essere stato costretto dal Sindaco del Comune di Cassano all'Jonio, Salvatore Frasca, dietro minacce di chiudere o comunque seriamente compromettere l'attività e l'immagine del Sibari Camping nel pieno della stagione turistica, a sottoscrivere gli atti del 3 agosto 1988 che si allegano in copia alla presente dichiarazione.

Al fine di estorcere al sottoscritto impegni non dovuti, il Sindaco Frasca, in data 2 agosto 1988, ha emesso l'ordinanza n. 209 che disponeva *ad horas* la tappatura della rete fognante del Sibari Camping. La mattina del successivo 3 agosto, un fonogramma del sindaco minacciava la chiusura del Camping.

Nel corso della stessa giornata, non appena il sottoscritto ha firmato i due atti allegati in copia alla presente dichiarazione, il Comune ha emesso ordinanza di revoca del provvedimento n. 209 del giorno precedente e, in attesa che il sottoscritto adempia agli obblighi così assunti, si è astenuto e si sta astenendo dal dar seguito alla minaccia di chiusura del Camping ventilata nel citato fonogramma.

In data odierna il sottoscritto provvede ad eseguire il pagamento della prima rata di lire 15.000.000 nelle casse comunali e a depositare la richiesta fidejussione, onde evitare l'emanazione di ulteriori provvedimenti pregiudizievoli da parte del Comune in un periodo, quale quello feriale, durante il quale non è possibile contare validamente su una sollecita tutela giurisdizionale.

Il sottoscritto precisa, infine, che, allo scopo di attribuire data certa alla presente dichiarazione, deposita la stessa, insieme ai descritti allegati, in busta chiusa presso un notaio.

Sibari, 10 agosto 1988.

Pertanto, in data 27 aprile 1989, veniva instaurato procedimento penale n. 365/A/89 R.G. a carico del Senatore Frasca per il delitto di cui all'articolo 317 del codice penale procedendosi alla formalizzazione in data 5 luglio 1989.

Successivamente il Giudice Istruttore del Tribunale di Castrovillari restituiva a questo Ufficio il fascicolo in data 19.12.1989 onde procedere con il nuovo rito ai sensi degli articoli 241 e 242 disposizioni di attuazione del vigente codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento proseguito secondo le norme del nuovo rito, iscritto in data 14 luglio 1990 al n. 1527/90 R.N.R. P.M.T., le indagini delegate da questo Ufficio ai Carabinieri della Stazione di Cassano Jonio consentivano di acquisire l'intera documentazione richiamata negli atti introduttivi del giudizio civile da cui era scaturito il presente procedimento penale nonché informazioni testimoniali utili al fine di ricostruire i fatti lamentati dal Campagna ed in particolare quanto ebbe a verificarsi nelle fasi immediatamente precedenti e successive alla stipula delle menzionate convenzioni del 2 agosto 1988.

Attraverso la documentazione acquisita si poté, quindi, accertare che, effettivamente, il Sindaco di Cassano Jonio, in data 2 agosto 1988, ordinò «la tappatura coattiva» della fognatura del Sibari Camping, diffidando altresì la predetta società, in data 3 agosto 1988, ad esibire la certificazione attestante l'idoneità dei servizi igienico-sanitari pena la chiusura entro 24 ore.

Si accertò altresì che l'ordinanza n. 209 del 2 agosto 1988 venne revocata il giorno successivo dal sindaco di Cassano Senatore Frasca in virtù degli accordi in tal senso intervenuti mediante la stipula della convenzione e che gli accertamenti igienico-sanitari e la diffida di chiusura del campeggio non ebbero seguito ulteriore.

Quanto alla stipula delle convenzioni, risultò che essa veniva preceduta da una riunione, tenutasi presso gli Uffici comunali di Cassano il giorno 3 agosto 1988, alla quale presero parte oltre al Senatore Frasca ed all'avvocato Campagna, il fratello di quest'ultimo Campagna Mariano, i consiglieri comunali Aloise Giuseppe, Console Rosina, Papasso Giovanni, Di Benedetto Pietro nonchè Mignogna Giuseppe nella qualità di vicepresidente dell'associazione Marina di Sibari.

Escusso dai carabinieri, Campagna Carlo confermava il contenuto della citata dichiarazione depositata in plico chiuso dal notaio Scornajenghi sottolineando di essere stato costretto dal Sindaco di Cassano Jonio Senatore Frasca a sottoscrivere le predette convenzioni ed a versare all'atto della stipula la somma di L. 15.000.000 sotto la minaccia della chiusura del campeggio in piena stagione estiva.

Di analogo tenore sono le dichiarazioni rese da Campagna Mariano il quale aggiunge che il contenuto della convenzione era stato fissato secondo uno schema preventivamente predisposto dal Sindaco.

I testi Console, Papasso, Di Benedetto e Mignogna concordemente hanno escluso che, nel corso della riunione, sia stata posta in essere alcuna forma di intimidazione nei confronti del Campagna affermando, anzi, che il clima dell'incontro è stato sostanzialmente cordiale, che sono state affrontate serenamente le complesse questioni concernenti le numerose controversie insorte tra la società lottizzatrice Intersibari s.r.l., la Sibari Camping s.r.l. e l'Amministrazione comunale addivenendosi alla sottoscrizione delle due convenzioni, stilate, al termine della riunione.

Il teste Aloise Giuseppe, già consigliere comunale di Cassano Jonio ed ora deputato al Parlamento, ha riferito che, dopo aver appreso dell'ordinanza sindacale con la quale si disponeva «la tappatura coattiva» della fognatura del Sibari Camping, sollecitò il Sindaco a desistere da tale iniziativa prospettandogli «l'inopportunità di una tale azione messa in atto proprio nel periodo di punta della stagione estiva» quando il

campeggio era affollato da migliaia di turisti ricevendone la risposta che «tutto si sarebbe risolto se si fosse raggiunto un accordo per tutte le controversie esistenti tra il Comune e le società lottizzatrici di Marina di Sibari».

Quanto alla riunione indetta il giorno 3 agosto 1988 presso gli uffici del Comune di Cassano il teste Aloise ha riferito quanto segue: «Nel corso della riunione emerse una chiara connessione tra i problemi del Sibari Camping ed i problemi relativi alle presunte inadempienze delle società lottizzatrici in ordine alla realizzazione delle opere di infrastruttura. Apparve chiaro, in sostanza, che il problema della riapertura del Sibari Camping era, da un lato, legato alla sottoscrizione di un accordo relativo alla revoca della ordinanza e, dall'altro, alla sottoscrizione di un accordo per la definizione della controversia relativa alle opere di urbanizzazione del complesso Marina di Sibari. Tale connessione è altresì emersa dalla preliminare predisposizione dei due atti da sottoscrivere che furono illustrati all'inizio della discussione».

Sulla scorta dell'acquisizione delle delineate fonti di prova veniva esercitata l'azione penale nei confronti del Senatore Frasca in ordine al delitto ascrittogli mediante richiesta di rinvio a giudizio avanzata da questo Ufficio al G.I.P. del Tribunale di Castrovillari in data 7 novembre 1991.

Nel corso dell'udienza preliminare, svoltasi il 15 aprile 1992, questo Ufficio, ritenuta la necessità dell'autorizzazione a procedere, sollecitava al G.I.P. l'aggiornamento del processo in attesa dell'accertamento della formale proclamazione dell'elezione dell'imputato a membro del Parlamento.

Il G.I.P., su conforme richiesta del Senatore Frasca e del difensore, disponeva procedersi oltre ritenendo non ancora operante, anteriormente all'insediamento delle Camere, l'immunità parlamentare.

All'esito della discussione il G.I.P. emetteva decreto che dispone il giudizio nei confronti del Senatore Salvatore Frasca in ordine al delitto di concussione ascrittogli con la seguente motivazione:

«Ritenuto che non sussiste l'evidenza ex articolo 425 del codice di procedura penale; attese le dichiarazioni univoche della p.o. ribadite nell'atto di citazione 28 dicembre 1988, e nella comparsa di risposta 12 aprile 1989 e confermate, in sostanza, dal Sauve con atto di citazione 16.12.1988; considerato che tali dichiarazioni risultano suffragate dalle relative acquisizioni documentali; che, quindi, si impone un'istruttoria dibattimentale anche al fine di escutere in modo compiuto i testi, che hanno già reso le loro dichiarazioni (ed in particolare, Console Rosina, Di Benedetto Pietro e Aloise Giuseppe); visto l'articolo 429 del codice di procedura penale P.Q.M. dispone il rinvio a giudizio del Tribunale di Castrovillari».

In data 29 giugno 1992 il predetto Tribunale emetteva, a norma dell'articolo 344 del codice di procedura penale, ordinanza di sospensione del processo con contestuale trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai fini della richiesta, a codesto onorevole Senato della Repubblica, della prescritta autorizzazione a procedere nei confronti del Senatore Salvatore Frasca in ordine al reato ascrittogli.

Si allegano, in copia, tutti gli atti del procedimento.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Maurizio SASO)